Prot. n. 4530 del 24/02/2020

Consiglio di Stato

Il Presidente

AVVISO AI SIGNORI AVVOCATI

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e alla luce delle disposizioni contenute nel decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2020 e nelle eventuali ordinanze assunte a livello regionale ho ritenuto opportuna l'individuazione di alcune misure precauzionali in occasione della celebrazione delle camere di consiglio e delle udienze, in considerazione del possibile affollamento, in luogo chiuso, di avvocati e di pubblico.

Per quanto di interesse – e ferma restando la prerogativa del Presidente del Collegio di discostarsene, restando sua la relativa competenza - ho individuato tali misure:

a) nella eliminazione delle chiamate preliminari delle camere di consiglio e nella previsione di chiamate preliminari delle cause di merito a gruppi di 8/10 ricorsi. Tra una chiamata e l'altra gli avvocati e il pubblico non devono assembrarsi nella sala di udienza;

b) nella previsione di fasce orarie per la trattazione delle camere di consiglio e nell'individuazione di un orario prima del quale non saranno trattate le cause di merito;

c) nel considerare giustificata l'assenza di avvocati che dichiarino di essere residenti o dimoranti nelle c.d. zone rosse o di essere stati in contatto con residenti o dimoranti in dette zone;

d) nella possibilità per gli avvocati della singola causa, che siano tutti d'accordo nel mandarla in decisione, di inviare, con deposito telematico, una nota congiunta o avvisare, il giorno di udienza, il commesso;

e) nell'accoglimento dell'istanza di rinvio della trattazione della causa, presentata anche solo da una delle parti e che sia motivata con riferimento all'"emergenza coronavirus" (ad esempio per essere uno degli avvocati

residenti in una "zona rossa", non anche per semplici difficoltà di spostamento).

Aggiungo che ulteriori misure precauzionali sono individuate:

a) nella necessità di servirsi dell'ausilio dell'Ufficio relazioni con il pubblico scrivendo o telefonando e recandosi di persona solo se strettamente necessario;

b) nello spedire le copie di cortesia e non depositarle personalmente o servendosi di delegati.

Rappresento altresì che queste misure valgono allo stato e per tutta la durata dell'emergenza sanitaria in atto.

Confidando nella collaborazione del Foro, colgo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il presente avviso è comunicato agli Ordini degli Avvocati e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti ed è pubblicato sul sito internet istituzionale della Giustizia amministrativa.

Roma, 24 febbraio 2020

Filippo Patroni Griffi